



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 544 final

2025/0544 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma specifico che attua Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le modalità di partecipazione e diffusione, e che abroga la decisione (UE) 2021/764

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2025) 555 final} - {SWD(2025) 555 final} - {SWD(2025) 556 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta si prefigge l'obiettivo di attuare Orizzonte Europa, il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2028-2034 e le pertinenti parti del Fondo europeo per la competitività relative alla ricerca e all'innovazione, ed è pienamente coerente con i regolamenti che attua e con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034.

Il programma specifico istituito dalla presente decisione del Consiglio si basa sull'articolo 182, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Come stabilito all'articolo 182, paragrafo 4, TFUE, il programma quadro è attuato mediante programmi specifici che precisano le modalità di realizzazione dello stesso, ne fissano la durata e prevedono i mezzi ritenuti necessari. Orizzonte Europa sarà attuato attraverso il programma specifico istituito dalla presente decisione del Consiglio.

Per maggiori informazioni sulla proposta generale relativa a Orizzonte Europa, cfr. la relazione dell'atto di base del programma quadro [(proposta di regolamento che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione e ne stabilisce le modalità di partecipazione e diffusione).]

2. ALTRI ELEMENTI

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Ad eccezione del sostegno all'integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese — in tutta l'Unione, le disposizioni del programma specifico seguono la struttura della [proposta di regolamento che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione e ne stabilisce le modalità di partecipazione e diffusione].

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma specifico che attua Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le modalità di partecipazione e diffusione, e che abroga la decisione (UE) 2021/764

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 182, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 ("Orizzonte Europa"), istituito dal regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*] del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere attuato mediante programmi specifici che ne precisino le modalità di realizzazione, ne fissino la durata e prevedano i mezzi ritenuti necessari.
- (2) Il regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*] stabilisce l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di Orizzonte Europa, la struttura e le linee generali delle attività da svolgere, mentre il presente programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa R&I ("programma specifico") dovrebbe definire gli obiettivi operativi e le attività specifiche delle varie parti di Orizzonte Europa. Le disposizioni relative all'attuazione contenute nel regolamento XXX si applicano pienamente al programma specifico.
- (3) Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca (*Joint Research Centre*, JRC) istituito dalla decisione 96/282/Euratom della Commissione⁴ è stato consultato

¹ GU C, C/[ANNO]/[XXX], [gg.mm.aaaa], ELI: [link].

² GU C, C/[ANNO]/[XXX], [gg.mm.aaaa], ELI: [link].

³ GU C, C/[ANNO]/[XXX], [gg.mm.aaaa], ELI: [link].

⁴ Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR) (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1996/282/oj>).

sul contenuto scientifico e tecnologico del programma specifico per le azioni dirette non nucleari del JRC.

- (4) La presente decisione del Consiglio dovrebbe stabilire una dotazione finanziaria indicativa per il programma specifico.
- (5) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma specifico mediante i programmi di lavoro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (6) Date le importanti implicazioni finanziarie del programma specifico, per l'adozione dei programmi di lavoro dovrebbero essere utilizzate le procedure consultive e di esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (7) Il programma specifico sostituisce il programma specifico di Orizzonte Europa istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio⁶. È pertanto opportuno abrogare la decisione del Consiglio (UE) 2021/764.
- (8) Il programma specifico dovrebbe essere attuato nel rispetto del principio dello Stato di diritto e dei diritti e principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed essere in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, compresi gli strumenti in materia di diritti umani quali la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo del quadro finanziario pluriennale ("QFP") 2028-2034 ("programma specifico") di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*].

⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁶ Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/764/oj>)

2. La presente decisione stabilisce il bilancio del programma specifico per il periodo 2028-2034, le modalità di attuazione del programma specifico e le attività da svolgere nel suo ambito.
3. Le definizioni, gli obiettivi, la struttura e il bilancio di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*] si applicano anche al programma specifico.

Articolo 2

Obiettivi operativi

1. Il programma specifico contribuisce all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici indicati all'articolo 3 del regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*]
2. Gli obiettivi operativi del programma specifico sono i seguenti:
 - (a) promuovere la produzione di ricerche scientifiche di alta qualità e sostenere gli istituti di ricerca di punta a livello mondiale;
 - (b) sostenere la mobilità, la formazione e lo sviluppo professionale dei ricercatori;
 - (c) attrarre e trattenere i ricercatori di eccellenza in Europa;
 - (d) promuovere la collaborazione e la multidisciplinarietà, anche con le scienze sociali e umane per generare nuove conoscenze;
 - (e) migliorare la valorizzazione delle conoscenze;
 - (f) collegare e sviluppare le infrastrutture di ricerca e tecnologia in tutto lo Spazio europeo della ricerca (SER) e fornire un accesso transnazionale;
 - (g) sostenere la creazione e l'espansione di start-up innovative e ad elevatissimo contenuto tecnologico ("*deep tech*");
 - (h) promuovere l'adozione di tecnologie e la dimostrazione di innovazioni dirompenti;
 - (i) aumentare la partecipazione degli organismi di ricerca dei paesi "oggetto dell'ampliamento" e dei "paesi in transizione" di cui all'articolo 19 del regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*];
 - (j) promuovere la scienza aperta e garantire la visibilità al pubblico e l'accesso aperto ai risultati, ove possibile.
3. Il programma specifico riguarda anche le attività di ricerca collaborativa portate avanti negli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività.

Articolo 3

Bilancio

1. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*], la dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma specifico per il periodo 2028-2034 è fissata a 175 002 000 000 EUR a prezzi correnti.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito tra le parti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento XXX [*referimento al regolamento Orizzonte Europa*].

Articolo 4

Programmi di lavoro

1. Il programma specifico è attuato attraverso i programmi di lavoro di cui al paragrafo 2 del presente articolo conformemente all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Fatto salvo il primo comma, i programmi di lavoro possono in particolare stabilire:
- (a) azioni e relativo bilancio;
 - (b) criteri di ammissibilità e di aggiudicazione;
 - (c) un tasso di cofinanziamento unico per azione;
 - (d) norme applicabili alle azioni riguardanti più obiettivi specifici;
 - (e) azioni alle quali si applicano norme specifiche, in particolare per quanto riguarda la proprietà dei risultati, la valorizzazione e la diffusione, il trasferimento e la concessione di licenze, nonché i diritti di accesso ai risultati.
2. La Commissione adotta programmi di lavoro distinti, mediante atti di esecuzione, per l'attuazione delle azioni previste dalle seguenti componenti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3:
- (a) il Consiglio europeo della ricerca (CER), per il quale il progetto di programma di lavoro è stabilito dal consiglio scientifico del CER a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a), punto ii), conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. La Commissione si discosta dal progetto di programma di lavoro stabilito dal consiglio scientifico del CER solo a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma; in tal caso, la Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione conformemente all'articolo 18, paragrafo 4; la Commissione motiva debitamente tale misura;
 - (b) il Consiglio europeo dell'innovazione (CEI), il cui programma di lavoro è elaborato sulla base della consulenza del comitato CEI a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), conformemente all'articolo 18, paragrafo 4.
 - (c) Le azioni Marie Skłodowska-Curie, le sfide sociali globali, le missioni dell'UE, lo strumento per il nuovo Bauhaus europeo, gli ecosistemi dell'innovazione, la riforma e il rafforzamento del sistema europeo di R&I, le infrastrutture di ricerca e tecnologia, l'ampliamento della partecipazione e la diffusione dell'eccellenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4;
 - (d) il JRC, per il quale il programma di lavoro pluriennale tiene conto del parere del consiglio di amministrazione del JRC di cui alla decisione 96/282/Euratom della Commissione.
3. Le attività di ricerca e innovazione di cui agli ambiti di intervento descritti ai capi da IV a VII del regolamento XXX [*referimento al regolamento sul Fondo europeo per la competitività*] sono incluse in una parte specifica dedicata dei programmi di lavoro che attuano i corrispondenti obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento XXX [*referimento al regolamento sul Fondo europeo per la competitività*]. Tali programmi di lavoro sono adottati conformemente agli

articoli 15 e 84 del regolamento (UE) XXX [*regolamento sul Fondo europeo per la competitività*].

Articolo 5

Partenariati europei

1. I partenariati europei seguono un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, che comprende la loro selezione, attuazione e monitoraggio, e la transizione verso attività che vanno oltre quanto contemplato dal regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*] sulla base di quanto segue:
 - (a) I partenariati europei sono selezionati tramite una procedura competitiva, aperta, non discriminatoria e trasparente, sulla base di ambiti di intervento proposti dalla Commissione. Oltre a quanto disposto all'articolo 11 del regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*], i partenariati candidati soddisfano i seguenti criteri di selezione:
 - i. rilevanza del portafoglio: sono garantite l'uniformità e la coerenza generali del portafoglio dei partenariati, a condizione che i candidati soddisfino tutti i criteri di selezione e dimostrino la di essere pertinenti nell'ambito di un portafoglio strategico di azioni;
 - ii. massa critica: il bilancio dei partenariati (contributi dell'Unione e dei partner) è in linea con la loro durata e prevede risorse sufficienti per finanziare almeno un invito sostanziale all'anno, ciascuno di dimensioni comparabili a un invito medio di Orizzonte Europa nell'area tematica pertinente;
 - iii. composizione dei partner: salvo in casi debitamente giustificati, è necessaria la partecipazione di enti pubblici di almeno cinque Stati membri e di soggetti privati che rappresentino segmenti sostanziali dei rispettivi ecosistemi, garantendo un coinvolgimento ampio ed equilibrato dei principali portatori di interessi;
 - iv. rilevanza paneuropea: i partenariati hanno una rilevanza paneuropea che si riflette in una distribuzione geografica equilibrata dei partner tra gli Stati membri;
 - v. approccio basato sulle missioni: i partenariati formulano obiettivi chiari, misurabili e realizzabili nell'arco temporale coperto da Orizzonte Europa, che serviranno da base per gli esercizi di monitoraggio, verifica e valutazione;
 - vi. piano commerciale: i partner elaborano un piano commerciale ex ante, comprendente una serie di indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi e una strategia di transizione lungimirante, incluse azioni per raggiungere gradualmente l'indipendenza dai finanziamenti di Orizzonte Europa;
 - vii. apertura e trasparenza: i partenariati dimostrano apertura e trasparenza per quanto riguarda l'individuazione delle priorità e degli obiettivi, compresi i risultati e gli impatti attesi, e il coinvolgimento di partner e portatori di interessi provenienti dall'intera catena del valore e da diversi settori, contesti e discipline, compresi quelli internazionali pertinenti, senza incidere sulla competitività europea;

- viii. eredità: nei casi in cui i partenariati candidati si basino su iniziative passate, occorre dimostrare l'efficienza, l'efficacia e l'impatto dei partenariati precedenti;
 - ix. per tutta la loro attuazione, i partenariati europei garantiscono:
 - x. dispositivi di governance interni trasparenti e norme interne, compresi codici di condotta, che ne garantiscano il funzionamento in modo aperto e trasparente;
 - xi. apertura costante dell'iniziativa attraverso criteri di adesione e recesso chiari e trasparenti, anche mediante inviti aperti a potenziali nuove organizzazioni partner;
 - xii. flessibilità attraverso revisioni tempestive di documenti centrali quali le agende strategiche di ricerca e innovazione e le strategie di transizione, con gli opportuni adattamenti per garantire pertinenza e fattibilità;
 - xiii. il monitoraggio continuo anche dei progressi verso una serie di indicatori comuni specifici per partenariato, che comprendono i contributi dei partner, l'efficienza in termini di costi e l'apertura a nuovi partner. Gli indicatori comuni specifici per partenariato si basano sugli indicatori comuni definiti nel regolamento XXX [*riferimento al regolamento sulla performance*] e stabiliti nelle relazioni biennali di monitoraggio sui risultati dei partenariati europei nell'ambito di Orizzonte Europa 2021-2027;
 - xiv. i partenariati europei avviano i loro inviti definitivi entro il 31 dicembre 2034. I partenariati europei determinano e attuano le migliori modalità per operare la transizione. Tenendo conto delle strategie di transizione elaborate ex ante, i partenariati sono sottoposti a una valutazione indipendente che determina se gli obiettivi sono stati conseguiti, se l'approccio del partenariato è adeguato e se i partenariati continuano a essere pertinenti per le priorità politiche dell'Unione. Tale valutazione dovrebbe includere una raccomandazione per le modalità di intervento strategico più efficaci per eventuali azioni future.
- (b) In assenza di rinnovo, i partenariati europei attuano misure adeguate, basate sulle azioni individuate nelle rispettive strategie di transizione, che mirano alla loro graduale eliminazione.

Capo II

Eccellenza scientifica

Articolo 6

Consiglio europeo della ricerca

1. La Commissione istituisce un Consiglio europeo della ricerca ("CER") per attuare le azioni della parte I, "Eccellenza scientifica", del regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*] relative al CER. Il CER succede al Consiglio europeo della ricerca istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio.
2. Il CER è composto dal Consiglio scientifico indipendente del CER di cui all'articolo 7 e dalla struttura esecutiva specifica del CER di cui all'articolo 8.

3. Il Consiglio scientifico del CER ha un presidente ("presidente del CER") scelto tra gli scienziati più esperti e riconosciuti a livello internazionale.
4. Il presidente del CER è nominato dalla Commissione in esito a una procedura di selezione trasparente cui partecipa un apposito comitato di ricerca indipendente. Il processo di assunzione e il candidato selezionato ottengono l'approvazione del Consiglio scientifico del CER. Il mandato del presidente del CER è limitato a due anni, rinnovabile una volta per un massimo di altri due anni.
5. Il presidente del CER presiede il Consiglio scientifico del CER, ne assicura la guida così come il collegamento con la struttura esecutiva specifica del CER e lo rappresenta nel mondo della scienza.
6. Il presidente del CER è assistito da tre vicepresidenti scelti dal Consiglio scientifico tra i suoi membri.
7. Il CER opera in conformità dei suoi principi fondamentali di eccellenza scientifica, scienza aperta, autonomia, efficienza, efficacia, trasparenza, responsabilità e integrità della ricerca, e rispetta le politiche istituzionali della Commissione europea. Garantisce la continuità con le azioni del CER svolte ai sensi della decisione (UE) 2021/764 del Consiglio.
8. Mediante le sue attività, il CER sostiene, con un approccio dal basso verso l'alto, la ricerca di frontiera svolta in tutti i settori dagli sperimentatori principali e dalle loro équipes in concorrenza a livello europeo, inclusi i ricercatori che muovono i primi passi della loro carriera.
9. La Commissione agisce come garante dell'autonomia e dell'integrità del CER e assicura il corretto svolgimento dei compiti a esso affidati.
10. La Commissione garantisce che l'attuazione delle azioni del CER avvenga conformemente ai principi di cui al paragrafo 7 del presente articolo e alla strategia generale del CER di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), stabilita dal Consiglio scientifico del CER.

Articolo 7

Consiglio scientifico del CER

1. Il Consiglio scientifico del CER, che è composto da 22 membri tra scienziati indipendenti, ingegneri e studiosi di chiara fama e con le competenze necessarie, comprende sia donne che uomini di diverse fasce d'età e assicura la copertura di diversi settori di ricerca e la varietà in termini di provenienza geografica. I membri del Consiglio scientifico del CER operano a titolo personale e in totale indipendenza. Sono nominati dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente concordata con il Consiglio scientifico del CER, che prevede tra l'altro una consultazione aperta della comunità scientifica e la trasmissione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Il mandato dei membri del Consiglio scientifico del CER è limitato a quattro anni, rinnovabile una volta per un massimo di due anni, in base a un sistema di rotazione che ne assicuri la continuità dei lavori.
3. Il Consiglio scientifico del CER elegge tra i suoi membri tre vicepresidenti che assistano il presidente del CER nei suoi compiti di rappresentanza e nell'organizzazione del lavoro. Viene loro conferito il titolo di vicepresidente del

CER. Per i compiti svolti, i membri del Consiglio scientifico del CER ricevono un compenso sotto forma di onorario e, eventualmente, di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4. Il Consiglio scientifico del CER svolge i suoi compiti solo ed esclusivamente nell'ambito e ai fini del programma specifico. In tale contesto, stabilisce:
 - (a) la strategia generale per il CER;
 - (b) il progetto del programma di lavoro per l'attuazione delle attività del CER;
 - (c) i metodi e le procedure per la valutazione inter pares e la valutazione delle proposte, sulla cui base sono selezionate le proposte da finanziare;
 - (d) la propria posizione su qualsiasi aspetto che, da un punto di vista scientifico, possa rafforzare i risultati e l'impatto del CER e la qualità delle ricerche svolte;
 - (e) un codice di condotta che, tra l'altro, riguardi le pratiche atte a evitare i conflitti di interesse;
 - (f) la procedura per l'elezione dei vicepresidenti del CER.

La Commissione si discosta dalle posizioni stabilite dal Consiglio scientifico del CER conformemente al primo comma soltanto qualora ritenga che la presente decisione non sia stata rispettata. In tal caso, la Commissione adotta misure destinate a garantire la continuità dell'attuazione del programma specifico e della realizzazione dei suoi obiettivi, evidenziando e motivando debitamente i punti di divergenza rispetto alle posizioni del Consiglio scientifico del CER.

5. Il Consiglio scientifico del CER informa la Commissione in merito alle tendenze della ricerca, ai dati e a qualsiasi questione pertinente per l'elaborazione delle politiche e può effettuare analisi al riguardo.
6. Il Consiglio scientifico del CER e la Commissione si riuniscono almeno due volte l'anno per avere un ampio e tempestivo scambio di opinioni nel contesto dello sviluppo della strategia del CER e dell'elaborazione delle politiche della Commissione.
7. Il Consiglio scientifico del CER è il garante della qualità dell'attività dal punto di vista scientifico e gode di piena autorità sulle decisioni relative al tipo di ricerca da finanziare.
8. Il Consiglio scientifico del CER agisce esclusivamente nell'interesse del CER, conformemente ai principi di cui all'articolo 6, paragrafo 7. Agisce con integrità e probità, e svolge le proprie funzioni con efficienza e nella massima trasparenza.
9. Nel contesto dell'attuazione del programma specifico e al fine di svolgere detti compiti, il Consiglio scientifico del CER si adopera per:
 - (a) riguardo alla strategia scientifica:
 - i. definire una strategia globale per il CER, alla luce delle opportunità scientifiche e delle esigenze della scienza europea;
 - ii. definire il programma di lavoro e mettere a punto la combinazione di misure di sostegno del CER conformemente alla sua strategia scientifica;
 - iii. stabilire le necessarie iniziative di cooperazione internazionale, comprese le attività di sensibilizzazione, per aumentare la visibilità del CER presso i

migliori ricercatori del resto del mondo conformemente alla sua strategia scientifica;

(b) riguardo a gestione scientifica, monitoraggio e controllo della qualità:

- i. garantire un sistema di revisione inter pares di livello mondiale basato sull'eccellenza scientifica e su un trattamento delle proposte pienamente trasparente, equo e imparziale, definendo posizioni sull'attuazione e sulla gestione degli inviti a presentare proposte, sui criteri di valutazione, sui processi di valutazione inter pares compresa la selezione di esperti, sui metodi per le valutazioni inter pares e la valutazione delle proposte, sulle modalità e gli orientamenti necessari in materia di attuazione, in base ai quali le proposte da finanziare saranno selezionate sotto la supervisione del Consiglio scientifico del CER;
- ii. formulare proposte per la nomina degli esperti nel caso di azioni di ricerca di frontiera del CER;
- iii. garantire che le sovvenzioni del CER siano attuate secondo procedure semplici e trasparenti incentrate sull'eccellenza, che incoraggino le iniziative e associno flessibilità e responsabilità, attraverso il monitoraggio costante della qualità delle operazioni e dell'attuazione;
- iv. riesaminare e valutare le realizzazioni del CER come pure la qualità e l'impatto della ricerca da esso finanziata e formulare di conseguenza raccomandazioni e orientamenti per azioni future o correttive;
- v. definire posizioni su qualsiasi altra questione che incida sui risultati e l'impatto delle attività del CER e sulla qualità della ricerca effettuata nel quadro di Orizzonte Europa;

(c) riguardo alla comunicazione e alla diffusione:

- i. aumentare il profilo e la visibilità del CER a livello mondiale conducendo attività di comunicazione e sensibilizzazione, comprese le conferenze scientifiche, per promuovere le attività del CER e le realizzazioni e i risultati dei progetti da esso finanziati presso la comunità scientifica, i principali portatori di interessi e il grande pubblico;
- ii. ove opportuno, consultare la comunità degli scienziati, degli ingegneri e degli accademici, le agenzie di finanziamento regionali e nazionali e gli altri portatori di interessi;
- iii. informare periodicamente la Commissione circa le proprie attività.

Articolo 8

Struttura esecutiva specifica del CER

1. La struttura esecutiva specifica del CER è responsabile dell'attuazione amministrativa e dell'esecuzione della presente componente del programma specifico. In particolare, è suo compito applicare le procedure di valutazione, quelle di valutazione inter pares e quelle di selezione, conformemente alla strategia stabilita dal Consiglio scientifico del CER, e provvedere alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni.

La struttura esecutiva specifica del CER sostiene il Consiglio scientifico del CER nell'esercizio di tutti i suoi compiti stabiliti all'articolo 7, fra cui lo sviluppo della strategia scientifica, il monitoraggio delle operazioni e il riesame e la valutazione delle realizzazioni del CER, nonché le sue attività di sensibilizzazione e comunicazione. La struttura esecutiva specifica del CER fornisce altresì l'accesso ai documenti e ai dati necessari in suo possesso e informa il Consiglio scientifico del CER circa le proprie attività.

Al fine di garantire un efficace collegamento con la struttura esecutiva specifica del CER su questioni strategiche e operative, la direzione del Consiglio scientifico del CER e il direttore della struttura esecutiva specifica del CER tengono riunioni di coordinamento periodiche.

2. La Commissione garantisce che la struttura esecutiva specifica del CER segua in modo rigoroso, efficiente e con la necessaria flessibilità esclusivamente gli obiettivi e le prescrizioni del CER. Al fine di assolvere le proprie responsabilità a norma degli articoli 6 e 7 e del presente articolo e nel contesto delle proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio, la Commissione:
 - (a) garantisce la continuità e il rinnovo del Consiglio scientifico del CER e offre sostegno a un comitato permanente di designazione incaricato di individuare i futuri membri del Consiglio scientifico del CER;
 - (b) garantisce la continuità della struttura esecutiva specifica del CER e la delega a quest'ultima di compiti e responsabilità, tenendo conto del parere del Consiglio scientifico del CER;
 - (c) garantisce l'esercizio della totalità dei compiti e delle responsabilità della struttura esecutiva specifica del CER;
 - (d) nomina il direttore e il personale dirigente della struttura esecutiva specifica del CER, tenendo conto del parere del Consiglio scientifico del CER;
 - (e) garantisce l'adozione tempestiva del programma di lavoro del CER, delle posizioni relative alla metodologia e alle necessarie modalità di attuazione, comprese le regole del CER in materia di presentazione delle proposte e la convenzione di sovvenzione tipo del CER, tenendo conto del parere del Consiglio scientifico e delle politiche istituzionali della Commissione attuate attraverso il programma specifico;
 - (f) in qualità di responsabile dell'attuazione complessiva del programma, monitora la struttura esecutiva specifica del CER e ne valuta le prestazioni.

Articolo 9

Azioni Marie Skłodowska-Curie

1. Le azioni Marie Skłodowska-Curie si concentrano sulla ricerca guidata dai ricercatori e fondata esclusivamente sull'eccellenza scientifica per sostenere la carriera, lo sviluppo delle competenze e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della carriera.
2. Le azioni Marie Skłodowska-Curie sono aperte a tutti gli ambiti scientifici nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, Qualora si manifestino esigenze specifiche, le azioni Marie Skłodowska-Curie possono vertere su determinate attività

in ambiti prioritari specifici o tipi di istituti di ricerca e innovazione o luoghi geografici per rispondere all'evoluzione delle disposizioni e delle esigenze dell'Unione per quanto riguarda competenze, formazione alla ricerca, sviluppo della carriera e condivisione delle conoscenze, nel perseguimento dell'autonomia strategica dell'Unione.

3. L'attuazione delle azioni Marie Skłodowska-Curie:

- (a) offre condizioni e opportunità attraenti per l'avanzamento di carriera, contribuendo ad affrontare i problemi sistemici dell'instabilità e della precarietà delle carriere nel settore della ricerca. Le azioni Marie Skłodowska-Curie sostengono attivamente i principi stabiliti nella Carta europea dei ricercatori che promuovono assunzioni eque, procedure trasparenti e meritocrazia⁷;
- (b) garantisce sinergie strategiche con il Consiglio europeo della ricerca (CER) ma anche con gli strumenti dell'Unione che promuovono l'innovazione, come il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) e le attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza – istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese – in tutta l'Unione, nonché con altri programmi dell'Unione quali Erasmus+;
- (c) promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la diversità e l'inclusione, stabilendo standard elevati per le condizioni di lavoro in tutto lo Spazio europeo della ricerca.

Articolo 10

Centro comune di ricerca

1. Le attività del Centro comune di ricerca (JRC) sono complementari alle azioni indirette a sostegno degli obiettivi strategici a più lungo termine. A tal fine, il JRC collabora con i portatori di interessi internazionali, nazionali, regionali e locali, anche attraverso accordi di collaborazione scientifica.

Le attività del JRC:

- sono flessibili e rispondono all'evoluzione delle esigenze strategiche;
- garantiscono sinergie con altri investimenti dell'UE;
- si concentrano sugli aspetti seguenti:
 - i. sostegno scientifico e tecnico alle priorità politiche dell'Unione, in particolare (ma non solo) quelle definite nel quadro del Fondo europeo per la competitività e quelle definite per le parti I, II, III e IV del programma Orizzonte Europa;
 - ii. integrazione delle conoscenze e impatto strategico;
 - iii. sviluppo territoriale e sostegno degli Stati membri;
 - iv. eccellenza scientifica e collaborazione internazionale;
 - v. scienza aperta, condivisione delle conoscenze e sviluppo delle capacità.

⁷

Raccomandazione del Consiglio, del 18 dicembre 2023, su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa (C/2023/1640) (GU C, C/2023/1640, 29.12.2023, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/1640/oj>).

Capo III

Competitività e società

Articolo 11

Ricerca collaborativa

Le attività di ricerca collaborativa di cui al capo I del regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*] riguardano, in particolare, le seguenti attività di ricerca e innovazione:

- (a) alla voce "competitività", le attività di ricerca e innovazione degli ambiti di intervento descritti nei capi da IV a VII del Fondo europeo per la competitività:
- (b) alla voce "società", le attività di ricerca e innovazione, quali:
 - i) attività volte a realizzare le priorità per le sfide sociali globali:
 - rafforzare le fondamenta e i valori democratici, l'impegno civico, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, promuovendo società resilienti e pluraliste e l'integrità dello spazio dell'informazione e dei media e contrastando la polarizzazione, la disinformazione, l'incitamento all'odio, la discriminazione e la xenofobia, in un mondo caratterizzato da rapidi cambiamenti geopolitici;
 - promuovere l'inclusione sociale, le trasformazioni sociali ed economiche, le società inclusive e la coesione sociale e affrontare le disuguaglianze per creare opportunità per tutti, tenendo conto delle specificità delle zone rurali, affrontando i cambiamenti demografici e l'equità intergenerazionale, incluse una migrazione e una mobilità ben gestite, sostenendo la salute mentale e il benessere sociale, anche per i giovani;
 - promuovere un'Europa competitiva e fondata sui valori favorendo lo sviluppo di competenze adatte al futuro e un'innovazione inclusiva che dia alle persone gli strumenti di cui hanno bisogno, faciliti l'accettazione delle tecnologie da parte della società e sostenga una crescita sostenibile a vantaggio di tutti;
 - ii) missioni dell'UE: attività di sostegno alle missioni dell'UE di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*];
 - iii) le attività nel contesto dello strumento del nuovo Bauhaus europeo, istituito con il piano strategico di Orizzonte Europa 2025-2027⁸, conseguono gli obiettivi del nuovo Bauhaus europeo, in particolare sostenendo attività volte a promuovere lo sviluppo e l'espansione di soluzioni di ricerca innovative per trasformare i quartieri in luoghi sostenibili, inclusivi e belli.

⁸ Decisione di esecuzione C(2024) 1741 della Commissione, del 20 marzo 2024, relativa all'adozione del piano strategico di ricerca e innovazione 2025-2027 nell'ambito del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione.

Capo IV

Innovazione

Articolo 12

Comitato del Consiglio europeo per l'innovazione

1. Il Comitato del Consiglio europeo per l'innovazione (Comitato CEI) fornisce consulenza alla Commissione in merito a quanto segue:
 - (a) la strategia globale per la componente CEI nell'ambito della parte III "Innovazione" di Orizzonte Europa, tenendo conto delle complementarità con il Fondo europeo per la competitività;
 - (b) il programma di lavoro per l'attuazione delle azioni del CEI, compresi i criteri per valutare le proposte e il giusto equilibrio tra i diversi tipi di sostegno finanziario;
 - (c) l'individuazione delle tendenze tecnologiche emergenti dai portafogli del CEI e dei portafogli strategici di progetti;
 - (d) il profilo dei responsabili della gestione dei programmi del CEI;
 - (e) il coordinamento con il comitato consultivo sulle garanzie del Fondo europeo per la competitività, gli strumenti finanziari e le operazioni di finanziamento misto istituiti nell'ambito del Fondo europeo per la competitività.
2. Su richiesta della Commissione il Comitato CEI può rivolgere alla stessa raccomandazioni in merito a quanto segue:
 - (a) tutti gli aspetti che, dal punto di vista dell'innovazione, possono migliorare e promuovere gli ecosistemi dell'innovazione in tutta l'Unione, i risultati e l'impatto degli obiettivi del CEI e la capacità delle imprese innovative di introdurre le proprie soluzioni;
 - (b) l'individuazione, in collaborazione con i pertinenti servizi della Commissione, le autorità nazionali e regionali e gli altri soggetti pertinenti, di eventuali ostacoli normativi per gli imprenditori, in particolare quelli che ricevono sostegno nell'ambito del CEI;
 - (c) la programmazione in altre parti del programma specifico.
3. Il Comitato CEI agisce ai fini del conseguimento degli obiettivi del CEI. Agisce con integrità e probità, e svolge le proprie funzioni con efficienza e trasparenza.
4. Il Comitato CEI è composto da 15-20 persone indipendenti di alto livello provenienti da varie parti dell'ecosistema europeo dell'innovazione, compresi imprenditori, dirigenti aziendali, investitori, esperti dell'innovazione, ricercatori innovativi ed esperti in materia di trasferimento tecnologico. Il Comitato CEI contribuisce ad azioni di sensibilizzazione e i suoi membri si adoperano per accrescere il prestigio del marchio CEI.
5. I membri del Comitato CEI sono nominati dalla Commissione a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio tra competenze, genere, età e distribuzione geografica.

6. Il loro mandato è limitato a due anni, rinnovabile due volte.
7. Il presidente del Comitato CEI è una personalità pubblica di alto profilo che intrattiene legami con il mondo dell'innovazione e che ha una solida comprensione delle innovazioni in via di sviluppo, dalla fase della ricerca alla commercializzazione ed espansione.
8. Il presidente del Comitato CEI ha lo status di consulente speciale indipendente ed è nominato dalla Commissione a seguito di una procedura di assunzione trasparente. Il suo mandato è limitato a due anni, rinnovabile una volta per un massimo di altri due anni.
9. Il presidente del Comitato CEI presiede il Comitato CEI, ne prepara le riunioni, assegna compiti ai membri e può costituire sottogruppi ad hoc. Rappresenta le opinioni del Comitato CEI nel mondo dell'innovazione e agisce da interlocutore con la Commissione.
10. La Commissione stabilisce un codice di condotta del Comitato CEI che riguarda in particolare le pratiche atte ad evitare i conflitti di interesse e la violazione della riservatezza. Al momento dell'insediamento, i membri del Comitato CEI si impegnano a rispettare il codice di condotta.
11. La Commissione fornisce sostegno amministrativo al Comitato CEI e al suo presidente.

Articolo 13

Ecosistemi dell'innovazione

Il programma specifico sostiene:

- (a) la creazione e il sostegno di poli connessi in tutta l'Unione, che forniscono agli innovatori, alle start-up e alle scale-up l'accesso a risorse, servizi e partner, comprese opportunità di investimento, primi acquirenti di R&I e soluzioni innovative, imprese, strutture di sperimentazione, infrastrutture di ricerca e tecnologia, talento imprenditoriale, coaching e tutoraggio;
- (b) attività volte a sviluppare ecosistemi paneuropei dell'innovazione in aree tematiche fondamentali, sostenere lo sviluppo di competenze in materia di innovazione e la creazione precoce di joint venture, promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza – istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese – in tutta l'Unione;
- (c) programmi volti a sostenere l'espansione di PMI innovative, start-up e scale-up e aiutarle ad accedere ai mercati internazionali attraverso studi di fattibilità per il mercato, strumenti di innovazione legata al territorio, ricerca e innovazione collaborative, scambio di talenti, tutoraggio su misura, accesso a reti globali di investitori, orientamenti normativi, sostegno al marketing localizzato e servizi di atterraggio morbido nei paesi destinatari;
- (d) altre azioni a sostegno dello sviluppo di ecosistemi dell'innovazione e della connettività, tra cui studi, analisi comparative, apprendimento reciproco tra i protagonisti dell'innovazione e coordinamento delle politiche in materia di innovazione.

Capo V

Spazio europeo della ricerca

Articolo 14

Riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I

Per sostenere la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER), il programma specifico assiste gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nel patto per la ricerca e l'innovazione in Europa⁹, sostenendo azioni in linea con gli obiettivi e i settori prioritari per l'azione congiunta del SER e promuovendo la difesa dei valori e dei principi del SER, come stabilito nel patto.

Articolo 15

Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza

Il programma specifico sostiene un ecosistema di R&I nell'Unione realmente integrato e coeso, affrontando in particolare il terzo e il quarto settore prioritari del patto per la R&I, ampliando l'accesso all'eccellenza in materia di ricerca e innovazione in tutta l'Unione e dando priorità agli investimenti e alle riforme. Le disparità tra i paesi leader e quelli meno avanzati in termini di prestazioni di R&I sono affrontate mediante attività che creano una solida base scientifica, collegano gli attori e gli ecosistemi, e incoraggino riforme strategiche strutturali a livello nazionale e regionale volte, ad esempio, a migliorare l'attrattiva delle carriere della ricerca, l'internazionalizzazione, l'efficacia della gestione e della governance degli istituti di R&I o ad abbinare le attività alle iniziative dell'Unione.

Articolo 16

Infrastrutture di ricerca

1. Il programma specifico sostiene la costruzione, lo sviluppo e l'integrazione di infrastrutture di ricerca di interesse per l'Unione europea.
2. Le attività relative alle infrastrutture di ricerca vertono sui seguenti aspetti:
 - (a) sviluppare, consolidare e razionalizzare il panorama delle infrastrutture di ricerca dell'Unione, compreso il coordinamento tra le capacità unionali e nazionali, e contribuire fino al 20 % dei costi di costruzione di nuove capacità fondamentali di prim'ordine;
 - (b) rafforzare l'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca in tutti gli ambiti e i settori e adattarsi alle nuove comunità di utenti emergenti;
 - (c) rendere le infrastrutture di ricerca più resilienti e sostenibili, tenendo nel contempo il passo con i rapidi progressi tecnologici;
 - (d) sviluppare una rete di dati di ricerca reperibili, accessibili, interoperabili, riutilizzabili (FAIR) e utilizzabili in modo automatizzato, anche ampliando e

⁹ Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa (GU L 431 del 2.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj>).

consolidando il *cloud* europeo per la scienza aperta come spazio di dati di ricerca europeo;

- (e) rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale.

Articolo 17

Infrastrutture tecnologiche

1. Il programma specifico migliora le capacità di infrastrutture tecnologiche nell'Unione e facilita l'accesso ai servizi integrati di tali infrastrutture per le imprese innovative, comprese le start-up e le scale-up.
2. Le attività si concentrano sui seguenti elementi:
sviluppo di nuove capacità di infrastrutture tecnologiche;
 - (a) miglioramento della visibilità e della diffusione dei servizi delle infrastrutture tecnologiche;
 - (b) programma di accesso alle infrastrutture tecnologiche in tutta l'Unione per le PMI, le start-up e le scale-up;
 - (c) collaborazione e creazione di reti tra le infrastrutture, formazione e miglioramento delle competenze del personale;
 - (d) consolidamento della politica europea in materia di infrastrutture tecnologiche.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato può riunirsi nelle seguenti formazioni, in funzione dell'argomento da discutere:
 - configurazione generale: panoramica dell'attuazione del programma specifico;
 - CER;
 - azioni Marie Skłodowska-Curie;
 - sfide sociali globali, missioni dell'UE, strumento per il nuovo Bauhaus europeo;
 - CEI ed ecosistemi dell'innovazione;
 - infrastrutture di ricerca e tecnologia;

- riforma e consolidamento del sistema europeo di R&I, ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
 5. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
 6. Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, alle riunioni del comitato possono essere invitati come osservatori rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato, tenendo conto della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri.

Articolo 19

Abrogazione

La decisione (UE) 764/2021 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. La presente decisione non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate nell'ambito della decisione (UE) 764/2021, che continua ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma specifico può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma specifico e le misure adottate nell'ambito del programma precedente stabilito dalla decisione (UE) 2021/764.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente